

**DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024**  
**378/2024/R/EEL**

**INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 619/2023/R/EEL IN TEMA DI MODALITÀ E TERMINI PER LE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE ENERGIVORE CIRCA IL SODDISFACIMENTO DELLE "GREEN CONDITIONALITIES" E PER IL RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI PERCEPITE IN CASO DI INADEMPIENZE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309<sup>a</sup> riunione del 24 settembre 2024

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A;
- il parere dell'Autorità 25 giugno 2024, 256/2024/I/eel, reso sullo schema di decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, predisposto in attuazione dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: parere 256/2024/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel) e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 345/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 345/2024/R/eel);
- la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di

imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);

- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la Decisione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023 (prot. Autorità 80350 del 21 dicembre 2023), recante “*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*” con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decisione C(2023) 9135).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, con la deliberazione 434/2023/R/eel ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi per la definizione delle regole di attuazione delle nuove disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 131/2023 in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- l’Autorità ha dato prima attuazione alla suddetta disciplina con la deliberazione 619/2023/R/eel, al fine di garantire dal 1° gennaio 2024 l’avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni, seppure nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di cui all’articolo 3, comma 11, con il quale si doveva perfezionare lo scenario degli adempimenti connessi alla misura;
- il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l’Autorità che si è espressa con Parere 25 giugno 2024, 256/2024/I/eel ha adottato il Decreto 10 luglio 2024 recante “modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni”;
- in particolare, il Decreto 10 luglio 2024:
  - dispone, all’articolo 3, comma 4, che l’Autorità, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto, debba indicare modalità e termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities*;
  - altresì, all’articolo 8, comma 4, stabilisce che l’Autorità, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto, individui le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese inadempienti, in parte o completamente, sono tenute rimborsare nelle misure previste dal decreto medesimo;
- con la deliberazione 343/2024/R/eel, l’Autorità ha dato mandato alla CSEA, in relazione alle agevolazioni di competenza 2024, di un’apertura suppletiva del portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore (di seguito:

- “Portale”) prevista dopo la pubblicazione del decreto e di predisporre altresì gli sviluppi del medesimo Portale necessari a dare attuazione alla nuova disciplina valevole dall’annualità di competenza 2024;
- con la medesima deliberazione 343/2024/R/eel l’Autorità ha altresì integrato il procedimento avviato con la deliberazione 434/2023/R/eel per consentire ai soggetti interessati di formulare le proprie osservazioni sugli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 345/2024/R/eel, prima che sia adottato il provvedimento attuativo dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8, comma 4, del Decreto 10 luglio 2024;
  - con il documento per la consultazione 345/2024/R/eel, l’Autorità ha inteso esplorare:
    - i. le modalità operative e i termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities*;
    - ii. le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese inadempienti, in parte o completamente, sono tenute a rimborsare nelle misure previste dal Decreto 10 luglio 2024;
  - nel documento per la consultazione, l’intervento prospettato per quanto concerne il punto i) prevede in sintesi che:
    - l’impresa energivora che accede alle agevolazioni è tenuta a dare attuazione a una delle misure di cui all’articolo 3, comma 8, lettere a), ovvero b), ovvero c), del decreto-legge 131/2023;
    - a partire dall’annualità di competenza 2025, l’impresa fornisce l’indicazione sulla modalità scelta per l’adempimento alle *green conditionalities* per la annualità *n* nell’ambito della presentazione delle dichiarazioni sul Portale per il medesimo anno *n*;
    - le imprese avranno la possibilità entro il termine del 31 dicembre dell’anno *n* di modificare la scelta effettuata attraverso il processo di rettifica della dichiarazione predisposto da CSEA;
    - in via transitoria, per la sola annualità 2024, l’impresa indica anche la misura adottata per l’anno 2024 mediante una sezione appositamente predisposta da CSEA, selezionandola tra le tre possibili misure alternative in sede di presentazione in sessione ordinaria delle dichiarazioni sul Portale per l’anno 2025;
    - le imprese energivore che hanno beneficiato delle agevolazioni per l’anno 2024 e che non presentano richiesta di agevolazione per l’anno 2025 in sessione ordinaria saranno contattate direttamente da CSEA, che invierà loro un apposito modulo per indicare la modalità scelta. Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun’impresa e inviato a CSEA entro il termine del 31 dicembre dell’anno 2024;
  - nel documento per la consultazione, il meccanismo prospettato per quanto concerne il punto ii) prevede:

- in applicazione a quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del Decreto 10 luglio 2024, nel caso di accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti dal medesimo decreto, in esito ai controlli effettuati da ENEA, GSE ed ISPRA, ENEA comunicherà a CSEA l'elenco delle imprese inadempienti ed il periodo di mancato adempimento;
- nel caso di revoca parziale o totale dell'agevolazione prevista dal succitato articolo ENEA comunicherà a CSEA l'elenco delle imprese inadempienti, il periodo di mancato adempimento e/o l'importo e le informazioni necessarie al calcolo delle agevolazioni da rimborsare, distintamente per le casistiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1, del Decreto 10 luglio 2024;
- in base alle suddette informazioni CSEA procede a comunicare all'impresa la revoca delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi;
- in caso di revoca totale, CSEA procede a escludere la stessa impresa dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza in relazione alla quale l'impresa ha assunto l'impegno ad adempiere agli obblighi;
- in caso di revoca parziale, CSEA procede a comunicare a mezzo PEC all'impresa l'importo da rimborsare, le modalità e assegna il termine di 45 giorni per il versamento;
- il mancato pagamento nel termine assegnato, o il pagamento in misura non conforme del rimborso, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta la decadenza della permanenza nell'elenco e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco;
- la revoca totale, a differenza della revoca parziale, non rappresenta una novità nel meccanismo di agevolazione che prevede che il pagamento degli importi avvenga tramite la filiera.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'art. 7, comma 3 del Decreto 10 luglio 2024 dispone la pubblicazione, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto stesso, sui siti internet di ENEA, GSE e ISPRA delle modalità e termini con cui l'impresa energivora adempie agli obblighi delle *green conditionalities* individuate dai tre enti preposti ai controlli rispettivamente per ciascuna delle tre modalità previste;
- l'articolo 8 comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto 10 luglio 2024 si riferisce alle revoche parziali, rispettivamente agli adempimenti secondo le tre modalità previste;
- nel documento per la consultazione è stato presentato l'orientamento dell'Autorità in relazione alle inadempienze delle imprese energivore che adottano la modalità di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto-legge 131/2023 per adempiere

alle *green conditionalities*, che in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto 10 luglio 2024 sono tenute:

- a effettuare, nell'anno di riferimento dell'agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi individuati dalla stessa impresa tra quelli contenuti nelle raccomandazioni presenti nel rapporto di diagnosi energetica con tempo di ritorno inferiore ai tre anni e con costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l'eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell'intervento, non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento;
- a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell'agevolazione;
- in proposito, l'orientamento dell'Autorità indicato nel documento per la consultazione 345/2024/R/eel è che la condizione di "mancata effettuazione degli investimenti" vada verificata da ENEA separatamente per le due scadenze di cui al precedente alinea e che nel caso di riscontro da parte di ENEA della totale mancanza di investimenti riferiti all'anno di agevolazione per la scadenza di cui alla lettera a), si debba procedere al rimborso totale delle agevolazioni percepite nel medesimo anno e procedere all'esclusione dell'impresa dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per lo stesso anno, dal momento che quanto previsto all'articolo 8 comma 1, lettera a), del Decreto 10 luglio 2024 è inteso applicarsi solo per rimborsi parziali che richiedono comunque l'effettuazione di qualche investimento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel corso della consultazione, la maggioranza dei soggetti ha valutato nel complesso positivamente l'intervento dell'Autorità pur sottolineando che in mancanza delle previste indicazioni da parte di ENEA, GSE ed ISPRA circa le modalità e i termini con cui le imprese energivore dovranno adempiere agli obblighi, resta estremamente difficile per i soggetti interessati avere un quadro di riferimento esaustivo che permetta di valutare integralmente i possibili effetti sui piani di investimento e di gestione delle proprie attività;
- a conferma di quanto espresso al precedente alinea, si riscontra una parte delle osservazioni pervenute non propriamente pertinente al tema della consultazione nonché al campo regolatorio di competenza dell'Autorità;
- tra le osservazioni avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione riguardanti le modalità operative e i termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, la modalità scelta per ottemperare alle *green conditionalities*, è stato sottolineato di non comprendere quali possano essere i vantaggi per imprese ed enti preposti al controllo e alla gestione del meccanismo dal fatto che tale scelta debba essere effettuata dalle imprese al momento della presentazione delle dichiarazioni relative all'anno  $n$  (quindi indicativamente a ottobre-novembre dell'anno  $n-1$ ) dal momento che tale scelta può essere poi modificata entro l'anno di agevolazione. La maggior parte dei

partecipanti propone che tale scelta venga effettuata al momento della richiesta di agevolazione per l'anno successivo quando le imprese hanno sufficienti informazioni e visibilità su quanto saranno in grado di realizzare; un'associazione chiede che possa esser modificata anche all'anno  $n+2$  per poter optare "a posteriori" sulla modalità b) qualora non si sia riusciti a rispettare gli impegni della modalità a);

- per le imprese che non presentino la richiesta per l'anno 2025, un'associazione ha proposto che CSEA renda disponibile *on-line* il modulo per indicare la modalità scelta e consentirne la trasmissione a partire da una data congrua, identificabile ad inizio del mese di dicembre, prima ancora di essere contattate da CSEA per evitare che le imprese siano contattate nel periodo delle festività natalizie e costrette ad una risposta a breve termine. Alternativamente, se possibile, predisporre una soluzione informatica per la comunicazione attraverso il Portale;
- è stato osservato, inoltre, che il decreto non prevede l'esclusione dall'elenco energivori per le imprese inadempienti ma solo il recupero degli importi delle agevolazioni percepite, e proposto che l'elenco energivori possa prevedere una sezione per gli inadempienti;
- è stato chiesto di disciplinare, al pari di quanto proposto per la revoca parziale, le modalità riguardo la comunicazione da parte di CSEA dell'importo da rimborsare nel caso di revoca totale e il termine per il versamento di tale importo;
- alcune associazioni, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità per cui ENEA valuti separatamente le due scadenze previste dall'art. 4, comma 2, del DM per la modalità a), ovvero realizzazione di almeno un terzo del valore degli interventi entro l'anno di riferimento  $n$  e completamento degli stessi entro il secondo anno successivo, esprimono, invece, parere contrario a quanto proposto al punto 5.4 del documento per la consultazione 345/2024/R/eel in quanto non risulterebbero chiare le ragioni per cui il mancato o parziale adempimento all'obbligo assunto per l'anno di riferimento  $n$  per la modalità a) (realizzazione di almeno un terzo del valore degli interventi individuati) debba essere maggiormente penalizzante che per gli anni successivi, sostenendo altresì che tale previsione non trovi riscontro nel Decreto 10 luglio 2024 all'articolo 8, comma 1, lettera a); ritengono che anche per l'anno di riferimento  $n$  debba essere applicato tale limite al valore massimo del rimborso; l'interpretazione dell'Autorità impatterebbe su imprese che hanno pochi interventi eleggibili in diagnosi energetica e con costo di investimento basso. Ad esempio, un'impresa che presenta in diagnosi un singolo intervento eleggibile per ottemperare alle *green conditionalities* e il cui costo sarebbe dell'ordine di 1/10 dell'incentivo, si troverebbe a restituire l'incentivo totale anziché il 20% per non aver avviato nei termini previsti un unico intervento. Tale sanzione apparirebbe sproporzionata rispetto ad altre casistiche. Infatti, per le imprese che presentano diversi interventi eleggibili e nessuno realizzato ci sarebbe la stessa entità di recupero del totale dell'incentivo ovvero nei casi delle imprese le cui diagnosi non presentano interventi eleggibili resterebbero esonerate da ogni adempimento in forza dell'art. 9 del decreto; nessuna proposta alternativa è tuttavia stata presentata.

**RITENUTO CHE:**

- allo scopo di procedere all'apertura del Portale per la sessione ordinaria 2025, tenendo conto delle necessarie implementazioni tecniche, nei tempi previsti dalla deliberazione 619/2023/R/eel, sia necessario assumere con urgenza le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica adeguato alle disposizioni previste dal Decreto 10 luglio 2024;
- le osservazioni non pertinenti gli aspetti regolatori di competenza dell'Autorità non possano essere oggetto di questo provvedimento; tali osservazioni verranno prese in considerazione e segnalate durante i prossimi confronti con gli altri enti coinvolti finalizzati alla stesura delle linee guide previste dall'art. 7, comma 3 del Decreto 10 luglio 2024;
- per attuare il meccanismo in modo agevole e con costi limitati per i controlli e la gestione è necessario che nessuna impresa si trovi in condizione di non aver effettuato la scelta riguardo la modalità di adempimento all'obbligo delle *green conditionalities* alla fine dell'anno  $n$ ; tale scelta deve essere univoca e vincolante per ciascun anno, in modo che ciascuno dei tre enti preposti possa procedere ordinatamente ad effettuare i controlli; non essendo previsto dal Decreto 10 luglio 2024 che la mancanza della scelta comporti l'esclusione dall'agevolazione per le imprese che non dovessero comunicarla, in mancanza di una simile clausola dissuasiva l'effetto che si verrebbe a creare per tale mancanza comporterebbe problemi di carattere amministrativo per l'intero sistema dei controlli, costringendo i tre enti preposti ad una valutazione di tutte le ipotetiche modalità di adempimento; si conferma pertanto che la modalità più semplice che permette di avere certezza che tutte le imprese effettuino la scelta delle *green conditionalities* per l'anno di agevolazione è di prevedere l'inserimento di tale scelta nella dichiarazione con la quale le imprese presentano domanda per l'anno in parola, lasciando che tale scelta sia comunque modificabile entro l'anno di agevolazione tramite una semplice PEC per poter tenere conto della necessaria flessibilità alle variazioni delle condizioni industriali; anche per quanto riguarda le modalità proposte per la scelta delle *green conditionalities* per le agevolazioni del 2024 per le imprese che non presentino domanda di agevolazione in sessione ordinaria 2025, dopo confronti con CSEA per possibili alternative, l'Autorità conferma quanto proposto;
- la richiesta di poter optare per la modalità b) nell'anno  $n+2$ , allorché ci si sia resi conto di non aver rispettato gli impegni per una diversa modalità scelta per l'anno  $n$  appare come un ulteriore aggravio amministrativo in un meccanismo che già presenta notevoli gradi di complicazione e comunque prevede revoche parziali dell'agevolazione per inadempimenti incompleti all'anno  $n+2$ ;
- come definito dal Decreto 10 luglio 2024, l'Elenco energivori è l'elenco delle imprese a forte consumo di energia aventi diritto all'agevolazione; pertanto, negli aggiornamenti dell'elenco stesso non possono essere presenti le imprese

inadempienti cui viene revocata totalmente l'agevolazione in quanto ne perdono il diritto; diversamente accade per le imprese cui dovesse essere accertata una revoca parziale che non perdono il diritto all'agevolazione ma solo a parte di essa che rimarranno nell'elenco;

- si ritiene opportuno che CSEA, per la revoca totale delle agevolazioni delle imprese inadempienti, invii all'impresa interessata l'avviso via PEC di esclusione dall'elenco;
- riguardo gli adempimenti e i controlli relativi alla modalità a), la totale inadempienza all'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto 10 luglio 2024 non rientra nelle possibilità di revoca parziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e tale eventualità deve pertanto essere considerata ai fini della revoca totale dell'agevolazione, in quanto altrimenti perderebbe di senso l'obbligo del citato articolo 4, comma 2, lettera a); si conferma pertanto l'orientamento di valutare separatamente le due scadenze previste dall'articolo 4, comma 2, del Decreto 10 luglio 2024, nonché di procedere a revoca totale dell'agevolazione solo in caso di totale inadempienza alla prima scadenza verificata nell'anno  $n+1$ ; in caso di parziale adempimento, l'impresa è tenuta a rimborsare una somma pari al doppio della quota mancante al raggiungimento del (primo) obbligo non rispettato; all'anno  $n+3$  viene verificata l'effettiva conclusione degli investimenti entro il termine del secondo anno successivo a quello di agevolazione, e in caso di mancato rispetto di tale (secondo) obbligo viene calcolata la somma che l'impresa è tenuta a rimborsare in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto 10 luglio 2024, da cui viene detratta la (eventuale) somma rimborsata nel caso mancato rispetto dell'obbligo relativo al primo anno, onde evitare doppie penalizzazioni.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- sia opportuno integrare l'Allegato A della deliberazione 619/2023/R/eel al fine di addivenire a una migliore leggibilità complessiva del testo, incluse le modifiche risultanti dalla deliberazione 343/2024/R/eel

**DELIBERA**

1. di prevedere che per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, e 8, comma 4, del Decreto 10 luglio 2024, sia integrato l'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel come indicato ai successivi punti 2, 3 e 4;
2. all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, dopo le parole "19 dicembre 2023" sono inserite le parole "e in applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024)";

3. l'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel è integralmente sostituito dal seguente:

**“ Articolo 14**

***Modalità operative per ottemperare alle green conditionalities di cui all'articolo 3, comma 4 e per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite in caso di inadempienza di cui all'articolo 8, comma 4.***

- 14.1 A partire dall'annualità di competenza 2025 l'impresa fornisce l'indicazione sulla modalità scelta per l'adempimento alle *green conditionalities* per l'annualità  $n$ , nell'ambito della presentazione delle dichiarazioni sul Portale per il medesimo anno  $n$ .
- 14.2 Per ciascun anno può essere scelta un'unica modalità per l'adempimento alle *green conditionalities*; tale scelta può essere modificata entro il 31 dicembre dell'annualità  $n$  di riferimento dell'agevolazione dall'impresa attraverso il processo di rettifica della dichiarazione predisposto da CSEA. Gli impegni presi dall'impresa devono essere portati a termine nei tempi previsti, indipendentemente dalle modalità prescelte per le annualità di agevolazione successive.
- 14.3 Entro il 31 gennaio dell'anno  $n+1$  CSEA provvede a trasmettere a ENEA, a ISPRA e al GSE l'Elenco energivori dell'anno  $n$  di agevolazione comprensivo della scelta della modalità per l'adempimento delle *green conditionalities*, nonché l'indicazione delle imprese che potrebbero avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge 131/2023.
- 14.4 Nel caso di accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto 10 luglio 2024, in esito ai controlli effettuati da ENEA, GSE ed ISPRA, avendo ciascun ente garantito il dovuto contraddittorio, ENEA comunica a CSEA l'elenco delle imprese inadempienti e il periodo di mancato adempimento.
- 14.5 Entro il 30 aprile di ciascun anno  $n$  CSEA comunica a ENEA, secondo modalità tra loro concordate, l'elenco delle imprese che hanno fatto domanda per le agevolazioni relative all'anno  $n$ .
- 14.6 Entro il 30 giugno dell'anno  $n$  ENEA comunica a CSEA, secondo modalità tra loro concordate, gli esiti della verifica riguardante la presenza delle diagnosi nel proprio portale con riferimento alle imprese di cui al comma 14.5.
- 14.7 Nel caso di revoca parziale o totale dell'agevolazione, ENEA comunica a CSEA l'elenco delle imprese inadempienti, il periodo di mancato adempimento e/o l'importo e le informazioni necessarie al calcolo delle agevolazioni da rimborsare, distintamente per le casistiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1, del Decreto 10 luglio 2024.
- 14.8 Per la modalità a), alla scadenza dell'anno  $n$  è verificata l'effettuazione degli investimenti per gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1

del Decreto 10 luglio 2024, ai fini della verifica dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del medesimo decreto. In caso di mancanza totale di effettuazione di investimenti, CSEA procede alla revoca totale dell'agevolazione.

- 14.9 Qualora a tale scadenza l'impresa, pur non avendo raggiunto l'impegno di investimento di un terzo del costo degli interventi, abbia dimostrato di aver intrapreso gli investimenti, ENEA comunica a CSEA l'inadempienza parziale e la differenza tra la quota di un terzo degli investimenti previsti e l'investimento effettivamente sostenuto; CSEA procede a richiedere il rimborso del doppio di detta differenza all'impresa, con le modalità e i termini della revoca parziale.
- 14.10 L'impresa nella condizione del punto precedente, qualora non rispetti le condizioni dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del Decreto 10 luglio 2024 deve corrispondere quanto dovuto ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a) dello stesso decreto, ridotto della quota versata ai sensi del punto precedente.
- 14.11 In base alle informazioni fornite da ENEA di cui al comma 14.4, CSEA comunica all'impresa, a mezzo PEC, la revoca totale o parziale delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi.
- 14.12 In caso di revoca totale, CSEA esclude l'impresa dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità in relazione alla quale l'impresa ha assunto l'impegno ad adempiere agli obblighi.
- 14.13 In caso di revoca parziale, CSEA comunica l'importo da rimborsare entro 45 giorni, a mezzo PEC, all'impresa con indicazione delle modalità per il versamento.
- 14.14 Il mancato pagamento al termine assegnato, o il pagamento del rimborso in misura non conforme, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte di CSEA, comporta la decadenza della permanenza nell'elenco e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, pena la possibilità di inserimento futuro dell'impresa nell'elenco.”
4. dopo il comma 15.12 sono aggiunti i seguenti commi
- “15.13 Per la sola annualità 2024, in sede di presentazione in sessione ordinaria delle dichiarazioni sul Portale per l'anno 2025 l'impresa indica anche la modalità adottata per l'anno 2024, tra le tre possibili modalità alternative, mediante una sezione appositamente predisposta da CSEA.
- 15.14 CSEA contatta le imprese energivore che hanno beneficiato delle agevolazioni per l'anno 2024 e che non presentano richiesta di agevolazione per l'anno 2025 in sessione ordinaria, inviando loro un apposito modulo per indicare la modalità scelta per l'anno 2024. Tale modulo compilato e sottoscritto da ciascun'impresa deve essere inviato a CSEA entro il termine del 31 dicembre dell'anno 2024.”;

5. di dare mandato a CSEA di procedere all'apertura del Portale per la sessione ordinaria 2025 nei tempi già stabiliti al comma 3.3 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e, in via urgente, di apportare le modifiche necessarie per l'implementazione di quanto previsto ai precedenti punti 2, 3, e 4 già per l'apertura di detta sessione ordinaria;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia a provvedere con propria determinazione ad intervenire per regolare eventuali ulteriori aspetti attuativi che si rendano necessari;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
9. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A della deliberazione 619/2023/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate, nonché da quelle previste dalla deliberazione 343/2024/R/eel, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*